



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

88

Deliberazione n. della seduta del . 03 MAR. 2023

Oggetto: PO FEAMP 2014/2020 – Presa d'atto approvazione modifica del piano Finanziario.

Presidente o Assessore Proponente: A [redacted] Gallo

Dirigente Generale : Dott. Giacomo Gio [redacted]

Dirigente dei Settore: Dott. Bruno Zito [redacted]

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

| | | | Presente | Assente |
|---|---------------------|-----------------|----------|---------|
| 1 | ROBERTO OCCHIUTO | Presidente | X | |
| 2 | GIUSEPPINA PRINCI | Vice Presidente | X | |
| 3 | GIOVANNI CALABRESE | Componente | X | |
| 4 | MARCELLO MINENNA | Componente | X | |
| 5 | GIANLUCA GALLO | Componente | X | |
| 6 | FILIPPO PIETROPAOLO | Componente | X | |
| 7 | EMMA STAINÉ | Componente | X | |
| 8 | ROSARIO VARI | Componente | X | |

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio. N.2 ALLEGATO

Il Dirigente Generale [redacted] Bilancio
 conferma la compatibilità [redacted] presente provvedimento
 con nota n° [redacted] (Caltanissetta)
 Dott. [redacted]

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Programma Operativo FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 508/2014 e approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
- il piano finanziario del programma Operativo articolato per le priorità previste dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 508/2014;
- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 28 gennaio 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio;
- il DM 1034 del 19 gennaio 2016 recante ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014/2020) rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome della seduta del 17 dicembre 2015;
- l'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014/2020) tra le Regioni e le Province Autonome ad esclusione della Regione Valle D'Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano;
- la nota CSR 0002200 del 4 maggio 2016 della Segreteria della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, con la quale sono stati trasmessi gli esiti sintetici della seduta del 4 maggio 2016 del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, ed in particolare l'all. 2, contenente la proposta di accordo multiregionale per il riparto delle competenze e delle relative risorse finanziarie tra lo Stato e le Regioni delle misure del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014/2020);
- i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del P.O. FEAMP 2014/2020 mediante procedura scritta del Mipaaf chiusa con nota n. 8128 del 13 maggio 2016;
- lo schema di Accordo Multiregionale trasmesso dal Mipaaf con nota prot. 0005766 del 26 maggio 2016 alla Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
- lo stanziamento delle risorse di cui alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente " Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", repertorio n.102/CSR del 9 giugno 2016;
- la dotazione finanziaria complessiva attribuita all'Organismo Intermedio Regione Calabria, a valere sul P.O. FEAMP 2014/2020, è pari ad € 37.669.862,48;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 356 del 27 settembre 2016, avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale - Annualità 2016 - per l'iscrizione della quota di prefinanziamento del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP 2014/2020) 2014/2020";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 505 del 16 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario del P.O. FEAMP 2014/2020, l'accordo multiregionale e sono stati recepiti gli strumenti di programmazione e le disposizioni attuative adottate dall'Autorità di Gestione;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 532 del 16 dicembre 2016 avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale - Annualità 2016 - per l'iscrizione del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP 2014/2020) 2014/2020";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 132 del 7 aprile 2017 con la quale sono stati recepiti gli strumenti di programmazione e le disposizioni attuative adottate dall'Autorità di Gestione del P.O. FEAMP 2014/2020;

- la DGR n. 369 del 3 agosto 2022 di approvazione del “Manuale delle procedure e dei controlli del PO FEAMP 2014/2020 dell’O.I. Regione Calabria – revisione 1”;
- la D.G.R. n. 419 del 9 settembre 2021 con la quale è stato individuato, quale Referente dell’Autorità di Gestione del P.O. FEAMP 2014/2020, il Dott. Bruno Zito, Dirigente reggente del Settore n. 5;

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 288 del 30 giugno 2022 è stato approvato il piano Finanziario del PO FEAMP 2014/2020, di cui alla consultazione per iscritto avviata con nota 0248168 del 03/06/2022 e conclusa con nota del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali protocollo n. 268231 del 14 giugno 2022, assunta al protocollo dipartimentale al n. 280167 del 15 giugno 2022, che modifica il piano finanziario approvato con DGR 14/2021;

VISTA la nota del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del 19/01/2023, assunta al protocollo dipartimentale al n. 24405 del 19 gennaio 2023, con la quale si comunica, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Interno del Tavolo Istituzionale, la chiusura della consultazione per iscritto, avviata con nota ministeriale prot. n. 0008990 del 10 gennaio 2023, relativa alla complessiva proposta di modifica del piano finanziario del PO FEAMP 2014/2020 e la conseguenziale approvazione, tra gli altri, del Piano Finanziario della Regione Calabria (Allegato A);

RITENUTO necessario, pertanto, prendere atto del nuovo Piano Finanziario del PO FEAMP 2014/2020, ad esito della procedura di consultazione scritta come sopra descritta;

ATTESO CHE le modifiche contenute nel piano finanziario rimodulato sono sostanziali in quanto comportano una destinazione delle risorse per priorità strategiche interne al programma diversa da quella originaria e che di conseguenza, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 30/2016 (modifiche agli atti di programmazione europea), necessitano dell’approvazione del Consiglio Regionale;

VISTO l’allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

PRESO ATTO


- che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore nonché Referente dell’AdG FEAMP 2014/2020 del Dipartimento proponente attestano che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente Generale ed il il Dirigente di Settore nonché Referente dell’AdG FEAMP 2014/2020 del Dipartimento, proponenti ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente Generale ed il il Dirigente di Settore nonché Referente dell’AdG FEAMP 2014/2020 del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

RITENUTO NECESSARIO precisare che la presente deliberazione di Giunta Regionale deve essere trasmessa al Consiglio regionale della Calabria per la necessaria approvazione, poiché nel piano finanziario rimodulato le modifiche approvate sono sostanziali in quanto comportano una destinazione delle risorse, per priorità strategiche interne al programma, diversa da quella originaria;

SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse Agroalimentari Forestazione, a voti unanimi,

DELIBERA

- 1. DI PRENDERE ATTO** della nota del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del 19/01/2023, assunta al protocollo dipartimentale al n. 24405 del 19 gennaio 2023, con la quale si comunica, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Interno del Tavolo Istituzionale, la chiusura della consultazione per iscritto, avviata con nota ministeriale prot. n. 0008990 del 10 gennaio 2023, relativa alla complessiva proposta di modifica del piano finanziario del PO FEAMP 2014/2020 e la conseguenziale approvazione, tra gli altri, del Piano Finanziario della Regione Calabria (Allegato A);
- 2. DI TRASMETTERE** la presente deliberazione di Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 30/2016 (modifiche agli atti di programmazione europea), alla Commissione Consiliare competente presso il Consiglio regionale della Calabria a cura del competente settore del Segretariato Generale;
- 3. DI ATTESTARE**, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, che il presente provvedimento, non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale e non prevede assunzioni di obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti dei terzi e quindi automatismi di spesa;
- 4. DI DISPORRE**, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.



IL PRESIDENTE
OCCHIUTO





*Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

Ai Componenti del Tavolo Istituzionale
tra l'Autorità di Gestione e gli
Organismi Intermedi del PO
FEAMP 2014/2020

LORO SEDI

Oggetto: PO FEAMP 2014/2020 – Procedura di consultazione per iscritto della proposta di modifica del PO mediante procedura semplificata, delle Disposizioni attuative di Misura 5.68 par. 3 e dei relativi criteri di ammissibilità delle operazioni. Esito della procedura.

Con la presente si comunica, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Interno del Tavolo istituzionale, la chiusura della consultazione per iscritto, avviata con Nota prot. n. 0008990 del 10/01/2023, relativa alla proposta di modifica del piano finanziario del PO FEAMP 2014/2020.

Pertanto, si ritengono approvati il Piano finanziario del Programma e i singoli Piani degli Organismi Intermedi. Inoltre, si ritengono approvate le Disposizioni attuative di Misura 5.68 par. 3 e i relativi criteri di ammissibilità delle operazioni, così come modificati e successivamente condivisi agli esiti del Tavolo Tecnico del 16 gennaio 2023.

A tal fine, si allegano i seguenti documenti:

- il piano finanziario rimodulato;
- le Disposizioni attuative di Misura 5.68 par. 3 “Misure a favore della commercializzazione”;
- i Criteri di ammissibilità delle operazioni della Misura 5.68 par. 3.

Riccardo Rigillo

Direttore Generale

(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)



Rigillo Riccardo
MiPAAF
19.01.2023
10:10:19
GMT+01:00

il Dirigente: Iacovoni

(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

 IACOVONI ELEONORA
MiPAAF
DIRIGENTE II FASCIA
18.01.2023 16:43:24 UTC

| REGIONE CALABRIA | | | | | |
|---|---|----------|----|------------------------------|--|
| Reg.to n. 508/2014 | Descrizione | Priorità | OT | PIANO FINANZIARIO 2022 | PIANO FINANZIARIO DESIDERATO 2022 mod. sempl. |
| Capo I del Reg.508/14 - Sviluppo sostenibile della pesca | | | | € 15.858.026 | € 14.757.256 |
| art. 26 | Innovazione (nel settore della pesca) | 1 | 3 | € 354.450,00 | € 353.210,00 |
| art. 27 | Servizi di consulenza | 1 | 3 | € 0,00 | € 0,00 |
| art. 28 | Partenariati tra esperti scientifici e pescatori | 1 | 3 | € 0,00 | € 0,00 |
| art. 29 | promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale | 1 | 8 | € 0,00 | € 0,00 |
| art. 30 | Diversificazione e nuove forme di reddito | 1 | 3 | € 0,00 | € 0,00 |
| art. 31 | Sostegno all'avviamento di giovani pescatori | 1 | 3 | € 0,00 | € 0,00 |
| art. 32 | Salute e sicurezza | 1 | 3 | € 519.837,66 | € 474.895,91 |
| art. 33 paragrafo 1 lettera a, b, c | arresto temporaneo | 1 | 3 | | |
| art. 33 paragrafo 1 lettera d | arresto temporaneo | 1 | 3 | € 2.000.000,00 | € 2.000.000,00 |
| art. 34 | arresto definitivo | 1 | 6 | | |
| art. 35 | fondi mutualistici per eventi climatici avversi ed emergenze ambientali | 1 | 3 | € 0,00 | € 0,00 |
| art. 36 | sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca | 1 | 6 | € 0,00 | € 0,00 |
| art. 37 | sostegno all'ideazione e all'attuazione delle misure di conservazione ed alla cooperazione regionale | 1 | 6 | € 0,00 | € 0,00 |
| art. 38 | limitazione dell'impatto della pesca e adeguamento della pesca alla protezione della specie | 1 | 6 | € 30.521,34 | € 30.521,34 |
| art. 39 | innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine | 1 | 6 | € 0,00 | € 0,00 |
| art. 40 paragrafo 1, lettera a) b) c) d) e) f) g) e i) | protezione della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili | 1 | 6 | € 6.688.744,28 | € 6.688.744,28 |
| art. 40 paragrafo 1, lettera h) | risarcimento danni da mammiferi e uccelli protetti | 1 | 3 | € 0,00 | € 0,00 |
| art. 41, paragrafo 1 | efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici | 1 | 4 | € 0,00 | € 0,00 |
| art. 41 paragrafo 2 | efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici-sostituzione motori | 1 | 4 | € 54.000,00 | € 54.000,00 |
| art. 42 | Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate | 1 | 3 | € 0,00 | € 0,00 |
| art. 43 (paragrafo 1 e 3) | Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca | 1 | 3 | € 6.210.473,00 | € 5.155.884,45 |
| art. 43 (paragrafo 2) | Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca | 1 | 6 | € 0,00 | € 0,00 |
| art. 44 paragrafo 1 pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne | 1 a) promozione del capitale umano, della creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale di cui all'articolo 29, | 1 | 8 | € 0,00 | € 0,00 |
| | 1 b) investimenti a bordo di cui all'art. 32 e) investimenti ai sensi dell'art. 42 f) investimenti di cui all'art. 43 | 1 | 3 | € 0,00 | € 0,00 |
| | 1 c) investimenti di cui agli artt. 38 e 39 | 1 | 6 | € 0,00 | € 0,00 |
| | 1 d) miglioramento dell'efficienza energetica e la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici di cui all'articolo 41 | 1 | 4 | € 0,00 | € 0,00 |
| art. 44 paragrafo 2 | avviamento giovani pescatori di cui all'art. 31, ad eccezione del paragrafo 2 lettera b) | 1 | 3 | € 0,00 | € 0,00 |
| art. 44 paragrafo 3 | interventi di cui agli art. 26, 27 e 28 | 1 | 3 | € 0,00 | € 0,00 |
| art. 44 paragrafo 4 | diversificazione di cui art. 30 | 1 | 3 | € 0,00 | € 0,00 |
| art. 44 paragrafo 4 bis | arresto temporaneo di pesca causato dall'epidemia di COVID - 19 come disposto all'art. 33 par.1 lett. d) alle condizioni di cui all'articolo 33 | 1 | 3 | € 0,00 | € 0,00 |
| art. 44 paragrafo 6 | fauna e flora acquatiche (a: interventi su siti Natura2000, b: installazione di elementi per proteggere e potenziare fauna e flora acquatiche) | 1 | 6 | € 0,00 | € 0,00 |

REGIONE CALABRIA

| Reg.to n. 508/2014 | Descrizione | Priorità | OT | PIANO FINANZIARIO 2022 | PIANO FINANZIARIO DESIDERATO 2022 mod. sempl. |
|--|---|----------|----|------------------------------|--|
| Capo II del Reg.508/14 - Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura | | | | € 2.686.620 | € 2.686.620 |
| art. 47 | Innovazione | 2 | 3 | € 0,00 | € 0,00 |
| | lett. a)-d), f)-h) OT3 | 2 | 3 | € 2.366.620,00 | € 2.366.620,00 |
| art. 48 | lett. e), i), j) OT6 | 2 | 6 | € 0,00 | € 0,00 |
| | k) aumento dell'efficienza energetica | 2 | 4 | € 0,00 | € 0,00 |
| art. 49 | Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole | 2 | 3 | € 0,00 | € 0,00 |
| art. 50 | promozione del capitale umano e del collegamento in rete | 2 | 8 | € 0,00 | € 0,00 |
| art. 51 | aumento del potenziale dei siti di acquacoltura | 2 | 6 | € 320.000,00 | € 320.000,00 |
| art. 52 | promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile | 2 | 3 | € 0,00 | € 0,00 |
| art. 53 | conversione ai sistemi di ecogestione e audit dell'acquacoltura biologica | 2 | 6 | € 0,00 | € 0,00 |
| art. 54 | prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura | 2 | 6 | € 0,00 | € 0,00 |
| art. 55 | misure sanitarie | 2 | 3 | € 0,00 | € 0,00 |
| art 55 paragrafo 1 lettera b) | misure sanitarie | 2 | 3 | € 0,00 | € 0,00 |
| art. 56 | misure relative alla salute e al benessere degli animali | 2 | 3 | | |
| art. 57 | Assicurazione degli stock acquicoli | 2 | 3 | | |
| Capo III del Reg.508/14 - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura (CLLD) | | | | € 4.903.916 | € 4.903.916 |
| art. 62 | sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo | 4 | 8 | € 60.000,00 | € 60.000,00 |
| art. 63 | attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo | 4 | 8 | € 4.581.946,77 | € 4.581.946,77 |
| art. 64 | attività di cooperazione | 4 | 8 | € 261.969,00 | € 261.969,00 |
| Capo IV del Reg.508/14 - Misure connesse alla commercializzazione e alla trasformazione | | | | € 12.241.719 | € 13.342.489 |
| art. 66 | piani di produzione e di commercializzazione | 5 | 3 | | |
| art. 67 | aiuto al magazzinaggio | 5 | 3 | | |
| art. 68 | misure a favore della commercializzazione | 5 | 3 | € 1.919.378,29 | € 1.919.378,29 |
| art. 68 paragrafo 3 | Compensazione finanziaria agli operatori della pesca e dell'acquacoltura | 5 | 3 | € 0,00 | € 1.100.770,30 |
| art. 69 | trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura | 5 | 3 | € 10.322.340,70 | € 10.322.340,70 |
| art. 69 paragrafo 3 | trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura | 5 | 3 | € 0,00 | € 0,00 |
| Capo VI del Reg.508/14 - Misure di accompagnamento della PCP in regime di gestione concorrente | | | | € 0 | € 0 |
| art. 76 | paragrafo 2 da a) a d) e da f) a l) controllo ed esecuzione | 3 | 6 | | |
| | paragrafo 2 e) controllo ed esecuzione | 3 | 6 | | |
| art. 77 | raccolta dati | 3 | 6 | | |
| Capo VII del Reg.508/14 - Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati Membri | | | | € 1.979.582 | € 1.979.582 |
| art. 78 | assistenza tecnica su iniziativa degli Stati Membri | | | € 1.979.581,96 | € 1.979.581,96 |
| Capo VIII del Reg.508/14 - Misure riguardanti la PMI finanziata in regime di gestione concorrente | | | | € 0 | € 0 |
| art. 80 | 1 a) politica marittima integrata in gestione concorrente | 6 | 6 | | |
| | 1 b) politica marittima integrata in gestione concorrente | 6 | 6 | | |
| | 1 c) politica marittima integrata in gestione concorrente | 6 | 6 | | |
| TOTALE | | | | € 37.669.863 | € 37.669.863 |



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



FEAMP

PO 2014-2020

Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

Parte B - SPECIFICHE

*Priorità n. 5 - Favorire la commercializzazione e la
trasformazione*

Misura 5.68 paragrafo 3 – Misure a favore della commercializzazione

**(Reg. (UE) 2022/1278 Articolo 1 comma
7 Modifiche del Reg. (UE) n. 508/2014)**

Gennaio 2023

| | |
|-----------------------------------|---|
| Documento | Disposizioni attuative di Misura Parte B - SPECIFICHE |
| Versione | 1 |
| Data | 18 gennaio 2023 |
| Approvazione | Autorità di Gestione |
| Programma Operativo | CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C (2015) 8452 |
| Firma Autorità di Gestione | |

INDICE

| | |
|---|----------|
| 1. Misura | 4 |
| 1.1 Descrizione tecnica della Misura | 4 |
| 1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura | 4 |
| 1.3 Criteri di ammissibilità | 5 |
| 1.4 Interventi ammissibili | 5 |
| 1.5 Periodo di eleggibilità della spesa..... | 6 |
| 2. Documentazione specifica richiesta per la misura | 6 |
| 3. Localizzazione..... | 7 |
| 4. Criteri di selezione | 7 |
| 5. Intensità dell'aiuto, valore minimo e massimo della compensazione | 8 |

1. Misura

La presente Misura può essere attivata esclusivamente mediante procedura a “regia”.

1.1 Descrizione tecnica della Misura

| FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA | |
|---|--|
| Riferimento normativo | Reg. (UE) 2022/1278 Articolo 1 Modifiche del regolamento (UE) n. 508/2014 |
| Priorità del FEAMP | 5 – Favorire la commercializzazione e la trasformazione |
| Obiettivo Tematico | 3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura |
| Misura | MISURA 5.68 paragrafo 3 - Misure a favore della commercializzazione – art.68 |
| Sottomisura | - |
| Finalità | Sostenere una compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. |
| Beneficiari | Imprese di pesca Imprese di acquacoltura |
| Cambiamenti climatici | - |
| Piano Strategico Acquacoltura | - |

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

La Misura sostiene la compensazione finanziaria alle imprese di pesca e di acquacoltura di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del Reg. (UE) 2022/1278, per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. La Misura prevede una compensazione così come calcolata nell'Allegato XIII "Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett. h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. 1 lett. f), 68 par. 3 e 69 par. 3 del Reg. (UE) 508/2014 e successiva modifica apportata con i Regg. n. (UE) 2020/560 e 2022/1278.

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

| OPERAZIONE A REGIA |
|--|
| <i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i> |
| Imprese di pesca e imprese di acquacoltura ¹ |
| <i>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</i> |
| Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente |
| Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 136 del Reg. (UE) n. 2018/1046 |
| <i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</i> |
| Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo) |
| Il richiedente deve essere attivo, al momento della presentazione della presentazione dell'istanza e nel periodo di richiesta della compensazione |
| <i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</i> |
| L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP |
| Nel caso delle imprese di pesca, esse non hanno posto l'imbarcazione, oggetto di richiesta di compensazione, in arresto temporaneo sia obbligatorio che facoltativo per l'intero periodo di eleggibilità della spesa, ovvero dal 24 febbraio al 31 dicembre 2022 |

Il soggetto attuatore della presente misura potrà inserire ulteriori criteri di ammissibilità in aggiunta a quelli minimi inseriti nel presente paragrafo. La misura si applica anche alle imbarcazioni operanti nelle acque interne e cioè si applica alle navi dedite alla pesca commerciale nelle acque interne e non incluse nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

1.4 Interventi ammissibili

È ritenuta ammissibile a contributo la compensazione finanziaria alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della

¹Le imprese con impianti produttivi in più regioni hanno facoltà di scegliere a quale Regione presentare istanza (sede legale e/o operativa). La scelta della Regione a cui presentare istanza per l'ottenimento della compensazione finanziaria per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza Ucraina è vincolante pertanto non potrà essere modificata e non saranno prese in considerazione eventuali ulteriori domande successivamente presentate in altre Regioni. Le domande presentate successivamente in altre regioni saranno ritenute inammissibili.

perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

1.5 Periodo di eleggibilità della spesa

La spesa per la compensazione finanziaria è eleggibile a decorrere dal 24 febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

2. Documentazione specifica richiesta per la misura

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI, se pertinenti

Per le imprese di pesca la documentazione da produrre è la seguente:

- Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 445/2000 attestante:
 - Iscrizione al registro imprese pesca (R.I.P.);
 - dati relativi al peschereccio per il quale si chiede la compensazione (generalità dell'armatore, generalità del proprietario dell'imbarcazione, numero di registro della flotta dell'Unione², nome del peschereccio³, stato di bandiera/Paese di immatricolazione, potenza del motore (kW)⁴, lunghezza fuoritutto), attrezzo principale in licenza nel periodo di richiesta della compensazione
- Attestazione dell'Ufficio Marittimo riportante i periodi di armamento dell'imbarcazione in relazione al periodo compensativo richiesto;
- ovvero Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 resa dal richiedente attestante i periodi di armamento dell'imbarcazione, oggetto di richiesta di compensazione, nel periodo di eleggibilità della spesa;
- ovvero copia conforme all'originale del ruolino di equipaggio riportanti i periodi di armamento dell'imbarcazione, oggetto di richiesta di compensazione, nel periodo di eleggibilità della spesa da vidimare presso l'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'imbarcazione

Per la pesca nelle acque interne la dichiarazione sostitutiva dovrà riportare:

- le generalità dell'impresa nelle acque interne, potenza degli apparati motori presenti a bordo e periodo di armamento ovvero dell'attività svolta dall'imbarcazione in relazione al periodo compensativo richiesto.

Per le imprese di acquacoltura la documentazione da produrre è la seguente:

- Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 445/2000 attestante:
 - le generalità dell'impresa, tipologia e quantitativi di produzione commercializzata e/o conferita relativi all'anno 2021;

² A norma del Reg. (CE) n. 26/2004.

³ Per i pescherecci che hanno un nome.

⁴ A norma del Reg. (CE) n. 3259/1994.

- copia del bilancio anno 2021 (o conto economico per chi non è tenuto ad approvare il bilancio) ed elenco delle fatture di vendita con indicati per ognuna il peso del prodotto venduto. È facoltà dell'Amministrazione concedente, qualora i quantitativi della produzione commercializzata in tonnellate o in numero di avannotti nell'anno 2021, come dichiarati dal richiedente, dovessero superare il 10% del prodotto, ovvero numero di avannotti, calcolato come rapporto tra il valore della produzione ed il prezzo medio di vendita nell'anno 2021, l'Amministrazione concedente, utilizzerà quest'ultimo valore per il calcolo della compensazione

3. Localizzazione

La Misura si applica all'intero territorio:

- nazionale, qualora l'intervento è gestito direttamente dall'AdG;
- regionale/Provincia autonoma, qualora l'intervento è gestito dagli OO.II..

4. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

| OPERAZIONE A REGIA | | | | |
|--|--|---|----------------------|-----------------------------|
| N | CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI | Coefficiente C (0<C<1) | Peso (Ps) | Punteggio P=C*Ps |
| CRITERI TRASVERSALI | | | | |
| T1 | Data di presentazione della domanda di sostegno | C=0 data max C=1 data min | | |
| CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE IMPRESA DI PESCA | | | | |
| R1 | Maggiore numero di Kw | C=0 Kw min C=1 Kw max | | |
| CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE IMPRESA DI ACQUACOLTURA | | | | |
| R2 | Volume della produzione ovvero numero di avannotti | C=0 ton min C=1 ton max | | |
| CRITERI OGGETTIVI SPECIFICI DELL'OPERAZIONE | | | | |
| R3 | Percentuale di mancata compensazione tra i massimali previsti nella metodologia di calcolo (80.000 per le imprese di pesca e 360.000 per quelle acquicole) e quella scaturente dall'applicazione della metodologia | C=0 min perdita C=1 max perdita | | |

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 100, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il

grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P). La somma di tutti i pesi scelti deve essere uguale a 100.

È lasciata alla facoltà degli OO.II. di pubblicare un solo bando sia per le imprese della pesca e dell'acquacoltura, che due bandi distinti ciascuno per tipologia di settore (Pesca e Acquacoltura)

5. Intensità dell'aiuto, valore minimo e massimo della compensazione

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile secondo quanto previsto dal par. 2 lett. e) dell'art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014, come modificato dall' art. 1 par. 8 Reg. (UE) 2022/1278.

La Misura prevede una compensazione così come calcolata nell'Allegato XIII "Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett. h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. 1 lett. f), 68 par. 3 e 69 par. 3 del Reg. (UE) 508/2014 e successiva modifica apportata dai Regg. (UE) 2020/560 e 2022/1278 ed in particolare, relativamente:

- alle imprese di pesca professionale si applicherà il relativo valore di K mensile riportato nell'ultima colonna della tabella 2.1 del capitolo 2.6 della metodologia di calcolo; per l'ottenimento del valore della compensazione mensile occorrerà effettuare il prodotto tra il valore di k ed il numero di kW dell'imbarcazione, come risultante dalla licenza di pesca, per la quale si chiede la compensazione; il valore complessivo della compensazione per l'intero periodo sarà, quindi dato da:

Valore della compensazione complessiva= $k \times \text{Numero kW} \times \text{numero di mesi}$. L'intero periodo di eleggibilità della spesa è di 310 giorni complessivi. Nell'ambito di questi giorni gli aventi diritto possono essere compensati per mese (30 giorni) o frazioni. Per il numero di giorni compensati l'imbarcazione deve essere stata in armamento.

- alle imprese di acquacoltura si applicherà il relativo valore di K mensile riportato nell'ultima colonna della tabella 3.2 del capitolo 3.8 della metodologia di calcolo; per l'ottenimento del valore della compensazione occorrerà effettuare il prodotto tra il valore di k ed il numero di tonnellate/1000 avannotti di prodotto dell'impresa richiedente riferita all'annualità 2021.

Valore della compensazione complessiva= $k \times \text{numero ton}/1000 \text{ avannotti} \times \text{numero di mesi}$

I valori di k presenti nelle due tabelle 2.1 e 3.2 della metodologia di calcolo sono da intendersi applicabili per tutto il periodo di eleggibilità della compensazione (dal 24 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022).

Per le imprese di pesca professionale è possibile la presentazione di una sola istanza per più imbarcazioni, nel qual caso la compensazione complessiva sarà la somma del valore delle compensazioni di ciascuna imbarcazione; si evidenzia che nei decreti di concessione si dovrà indicare l'importo della compensazione spettante a ciascuna imbarcazione ai fini della valutazione della cumulabilità di cui al presente paragrafo.

Per le imprese di acquacoltura che gestiscono più tipologie di impianti di cui alla tabella 3.6.1 del capitolo 3.6 della metodologia di calcolo è possibile la presentazione di una sola istanza per più tipologie di impianto, nel qual caso la compensazione complessiva sarà la somma del valore delle compensazioni di ciascuna tipologia, ovvero la compensazione complessiva potrà essere ottenuta mediante il prodotto delle tonnellate di produzione, quale somma delle produzioni di tutte delle tipologie di impianti gestiti per i quali si richiede la compensazione, per il valore di k di una sola tipologia di impianto tra quelli oggetti di richiesta di compensazione.

Nel caso di imprese acquicole la cui tipologia di impianto gestita, per la quale si richiede la compensazione, non è direttamente inquadrabile a nessuna delle tipologie di impianto tra quelle riportate nella tabella 3.2 della metodologia di calcolo, ovvero potenzialmente ascrivibili in due tipologie di impianto, la compensazione sarà data dal numero di tonnellate prodotte moltiplicato il valore di k, derivante dalla media dei valori di k delle due di tipologia di impianto, cui potrebbe essere assimilato l'impianto oggetto di richiesta

Poiché il sostegno dovrebbe essere garantito per tutte le imprese richiedenti e ammissibili, se le risorse sulla Misura non fossero sufficienti a coprire tutte le domande in graduatoria si prevede la possibilità di rimodulare l'importo complessivo della compensazione che potrà essere ridotto in proporzione al numero di istanze ammissibili.

Relativamente all'importo massimo erogabile nel periodo di eleggibilità della compensazione e, in particolare, dal 24 febbraio al 31 dicembre 2022, secondo quanto riportato nella metodologia di calcolo, si ha che:

- per ciascuna imbarcazione da pesca la somma di tutte le erogazioni effettuata con finanziamenti pubblici (FEAMP, FEAMPA ed Aiuti di Stato), a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina", non può superare la cifra di 80.000 euro,
- per ciascuna impresa acquicola la somma di tutte le erogazioni effettuata con finanziamenti pubblici (FEAMP, FEAMPA ed Aiuti di Stato), a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina", non può superare la cifra di 360.000,00 euro.



UNIONE
EUROPEA



REPUBBLICA
ITALIANA

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI MISURA 5.68 par. 3 Reg. (UE) 2022/1278



FEAMP

PO 2014-2020

Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca

| | |
|----------------------------|--|
| Documento | Criteria di ammissibilità delle operazioni |
| Versione | 1 |
| Approvazione | Tavolo Istituzionale |
| Data | 18 gennaio 2023 |
| Programma Operativo | CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452 |

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Priorità n. 5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione

MISURA 5.68 par. 3: Misure a favore della commercializzazione - art. 68 par. 3 di cui all'art. 1 comma 7 del Reg. (UE) 2022/1278

La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia.

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

| OPERAZIONE A REGIA |
|--|
| SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO |
| Imprese di pesca e imprese di acquacoltura ¹ |
| CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ |
| Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente |
| Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 136 del Reg. (UE) n. 2018/1046 |
| CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE |
| Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo) |
| Il richiedente deve essere attivo, al momento della presentazione della presentazione dell'istanza e nel periodo di richiesta della compensazione |
| CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE |
| L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP |
| Nel caso delle imprese di pesca, esse non hanno posto l'imbarcazione, oggetto di richiesta di compensazione, in arresto temporaneo sia obbligatorio che facoltativo per l'intero periodo di eleggibilità della spesa, ovvero dal 24 febbraio al 31 dicembre 2022 |

Il soggetto attuatore della presente misura potrà inserire ulteriori criteri di ammissibilità in aggiunta a quelli minimi inseriti nel presente paragrafo. La misura si applica anche alle imbarcazioni operanti nelle acque interne e cioè si applica alle navi dedite alla pesca commerciale nelle acque interne e non incluse nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

¹Le imprese con impianti produttivi in più regioni hanno facoltà di scegliere a quale Regione presentare istanza (sede legale e/o operativa). La scelta della Regione a cui presentare istanza per l'ottenimento della compensazione finanziaria per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza Ucraina è vincolante pertanto non potrà essere modificata e non saranno prese in considerazione eventuali ulteriori domande successivamente presentate in altre Regioni. Le domande presentate successivamente in altre regioni saranno ritenute inammissibili.